



*Città di Bacoli*  
(Prov. di Napoli)  
Settore I - Tributi

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n 29 del 4 Agosto 2014)*

*(Modificato l'art.13 lett.C (TARI) con deliberazione di C.C. n.59 del 10 dicembre14)*

*Con delibera di C.C. n. 14 del 2 maggio 2015 si è provveduto alla riformulazione dell'art.9, rubricato “Numero occupanti” e dell'art.14, rubricato “Riduzione tariffarie per particolari condizioni d'uso”, relativi alla disciplina della TARI.*

*Con Delibera del C.S. n. 30 del 21/2/19 “Rateizzazione debiti contributivi e tributari” sono stati inseriti Art.10 bis IMU - art. 13 bis TASI - Art. 29 bis TARI -*

*Con delibera del C.S. n. 60 del 5 Aprile 2019 sono stati modificati/integrati gli artt. 1 e 8 del capo IV del Tributo Tari.*

*Con delibera di consiglio Comunale n.57 del 10.08.2020 ad oggetto : Modifiche artt. 14-17-18 e 29 bis del regolamento tassa sui rifiuti TARI.*

## Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La **IUC** si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. L'imposta è risorsa comunale avente natura tributaria.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 2

##### Soggetto attivo

1. L'imposta **IUC** è applicata e riscossa dal Comune di Bacoli nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**Capo II**  
**Disciplina comunale dell'“IMU”**  
**(Imposta Municipale Propria)**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Base imponibile
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 5 - Abitazione principale e relative pertinenze
- Art. 6 – Fabbricati inagibili o inabitabili e fabbricati di interesse storico
- Art. 7 - Esenzioni
- Art. 8 - Versamenti
- Art. 9 - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 10 - Dichiarazioni - Accertamenti - Rateizzazione
- Art.10 bis - Regolarità contributiva e tributaria e rateizzazioni.
- Art. 11 - Attività di controllo
- Art. 12 - Potenziamento Servizio Tributi
- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 15 - Contenzioso

**DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 16 - Norme di rinvio
- Art. 17 - Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Le norme del presente regolamento disciplinano l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili esistenti nel Comune di Bacoli in base agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica Comunale (IUC).

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 52 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'I.M.U.

## **Art. 2**

### **Presupposto dell'Imposta**

1. Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

## **Art. 3**

### **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

*2. In caso di variazione di rendita catastale nel corso dell'anno, dovuta a modifiche strutturali dell'immobile (diversa distribuzione degli spazi interni ecc.), l'imposta è determinata in base al nuovo classamento a partire dal mese successivo a quello di iscrizione negli atti catastali.*

*3. In caso di rendita proposta a mezzo di DOC.F.A. ai sensi del D.M. n. 701/1994 e rettificata dall'Agenzia del Territorio entro dodici (12) mesi, la rettifica decorre dalla data di presentazione dell'istanza, viceversa decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo*

## **Art. 4**

### **Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione che deve essere allegata al bilancio di previsione come previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera f) e dall'art. 172, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

## **Art. 5**

### **Abitazione principale e relative pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni relative all'abitazione principale e sue pertinenze si applicano ad un solo immobile.

2. Si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. *Ai sensi dell'art. 817 codice civile "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.*

*La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.”*

*3) Il contribuente, al fine di ottenere le agevolazioni previste per le pertinenze dell'abitazione principale, è obbligato a dichiarare o comunicare le pertinenze della propria abitazione principale. L'applicazione delle agevolazioni decorre dalla data di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Nel caso in cui il contribuente non dichiara o comunica con apposita istanza o modello la scelta della pertinenza, il Comune in sede di accertamento può provvedere ad imputare come pertinenza dell'abitazione principale quella con la rendita catastale più elevata.*

*4. E' considerata abitazioni principali, anche a fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione d'imposta l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata;*

*5) Il Comune, in sede di approvazione della delibera per la fissazione delle aliquote e delle detrazioni IMU, può considerare direttamente adibita ad abitazione principale:*

- l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado*
- l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che non risulti locata o occupata*

## **Art. 6**

### **Fabbricati inagibili o inabitabili e fabbricati di interesse storico**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per :

- a) i fabbricati di interessi storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

*Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, entrambe dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune*

2. L'inagibilità o inabitabilità, **ai soli fini tributari**, è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

3. L'inagibilità o inabitabilità, **ai soli fini tributari**, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione della base imponibile dovrà essere applicata alla sola unità immobiliare inagibile o inabitabile e non all'intero edificio.

4. Si intendono tali (inagibili o inabitabili) i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

5. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione sgombro o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza congiunta delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza congiunta di allaccio all'impianto idrico, elettrico, sanitario, mancanza di infissi e pavimentazione).

***Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la cattiva manutenzione dell'immobile da parte del proprietario ovvero il mancato utilizzo dovuto all'assenza dei soli infissi o del solo impianto idrico, elettrico, sanitario, o della sola pavimentazione.***

***Allo stesso modo non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la normale ristrutturazione dell'immobile.***

***Al fine di ottenere la riduzione della base imponibile nella misura del 50% il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione o in alternativa autocertificazione allegando idonea documentazione.***

***La suddetta riduzione si applica decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione/autocertificazione e non è retroattiva***

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

## **Art. 7 Esenzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle Regioni, Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011).;

Sono altresì esenti :

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge n. 810/1929;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive nonché delle

attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20/05/1985 n. 222 a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente commerciale utilizzatore.

## **Art. 8 Versamenti**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, relativamente alla propria quota di possesso, tuttavia sono considerati regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera imposta correttamente dovuta per la proprietà condivisa;

*2. Ai fini del versamento dell'imposta IMU dovuta, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.*

*3. Non si dà luogo a versamento IMU spontaneo per importo fino a 12,00 euro. Detto importo deve intendersi come imposta annua complessivamente dovuta*

## **Art. 9 Differimento dei termini per i versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

## **art. 10 Dichiarazioni- Accertamenti – Rateizzazioni**

*1. I soggetti passivi I M U sono obbligati a dichiarare tutti gli immobili posseduti sul territorio comunale, nonché eventuale variazione, modifiche e cessazioni sugli stessi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni di ogni tipo ai fini della determinazione dell'imposta.*

*2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.*

3. Le operazioni di controllo e di accertamento da parte del Comune sono svolte secondo quanto stabilito dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011.

4. Gli avvisi di accertamento possono essere notificati oltre che dai messi ed incaricati comunali, anche con il servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Per la violazione concernente la mancata presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa minima di euro 51,65. La stessa sanzione si applica per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele degli stessi.

6. Si applica, in tutti i casi previsti dalla legge, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

7. I contribuenti che, per comprovate difficoltà economiche, non sono in grado di provvedere al pagamento in un'unica soluzione e nei termini previsti dalla legge quanto dagli stessi dovuto a

seguito di notifica degli avvisi di accertamento, possono inoltrare *istanza di rateizzazione*. Il Funzionario responsabile dell'imposta, tenuto conto degli importi da versare nonché delle condizioni economiche del richiedente può concedere la dilazione del pagamento fino ad un massimo di rate \_\_\_\_\_.

#### **Art. 10 bis**

Regolarità contributiva e tributaria e rateizzazioni.

*“L’avviso di accertamento notificato al contribuente dall’Ente o dal Concessionario assume rilevanza nella regolarità contributiva e tributaria di cui all’art. 4 dello Statuto Comunale rendendo il contribuente non regolare laddove l’avviso di accertamento non sia stato impugnato nei termini previsti dalla legge.*

*Qualora l’avviso di accertamento sia stato impugnato nei termini previsti dalla legge, l’irregolarità contributiva e tributaria del contribuente è sospesa fino alla definizione del giudizio di primo grado (sentenza Commissione Tributaria Provinciale).*

*Il contribuente dovrà essere considerato dall’Ente irregolare ai fini contributivi e tributari qualora il ricorso proposto sia rigettato con sentenza dalla Commissione Tributaria Provinciale, anche solo parzialmente, e non vi sia, da parte dell’Organo Giudiziario competente, la sospensione dell’efficacia della stessa sentenza.*

*In caso di giudizio di primo grado deciso con sentenza favorevole al contribuente lo stesso verrà considerato regolare ai fini contributivi e tributari anche in caso di impugnazione dell’Ente e sino alla sentenza definitiva che ove fosse sfavorevole al contribuente lo renderà da quel momento irregolare ai fini contributivi e tributari.*

*Qualora sia stato impugnato dal contribuente un avviso bonario di pagamento, e/o un’ordinanza di ingiunzione e/o una cartella esattoriale nei termini previsti dalla legge, il contribuente sarà considerato irregolare ai fini contributivi e tributari con l’applicazione delle sanzioni previste nell’articolo precedente; il contribuente potrà risultare regolare ai fini contributivi e tributari in caso di definizione del giudizio con sentenza definitiva favorevole al contribuente.*

*Il mancato pagamento da parte del contribuente di un avviso di accertamento comporterà:*

- scaduti 30gg dal termine per impugnare l’avviso di accertamento o dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale: diffida da parte del Servizio Tributi/Agente della Riscossione con impulso della procedura esecutiva per il recupero delle somme (il contribuente sarà ritenuto irregolare ai fini della regolarità contributiva e tributaria );*
- in caso di sentenza definitiva sfavorevole al contribuente il Resp.le dell’Ufficio Avvocatura trasmetterà la decisione alle Aree/Uffici di Staff dell’Ente che dovranno considerare il contribuente irregolare ai fini contributivi e tributari; trascorsi 15 gg dalla notifica della sentenza definitiva, il Resp.le dell’Area/Ufficio di Staff competente dovrà applicare la sanzione massima prevista.*

*Il contribuente potrà richiedere al Servizio Tributi di rateizzare il proprio debito derivante da un avviso bonario di pagamento, e/o da un’ordinanza di ingiunzione e/o da una cartella esattoriale e/o da un avviso di accertamento ed atti similari.*

*La domanda di rateizzazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, potrà essere presentata tramite raccomandata a/r oppure a mano presso il servizio tributi del Comune. Sarà cura degli uffici provvedere a rilasciare piano di ammortamento comprensivo di interessi al tasso legale.*

*La rateizzazione di un debito superiore ad € 3.000,00 potrà essere autorizzata solo dietro presentazione di una polizza fideiussoria.*



***Il Responsabile del Servizio Tributi autorizza la rateizzazione del debito nel modo seguente:***

<b><i>fino ad un debito di € 3.000,00</i></b>	<b><i>Fino a n. 12 rate mensili con versamento immediato del 30% del debito</i></b>
<b><i>Da € 3.001,00 fino ad un debito di € 20.000,00</i></b>	<b><i>Fino a n. 24 rate mensili con versamento immediato del 30% del debito dietro presentazione di fideiussione a copertura dell'intero importo;</i></b>
<b><i>superiore ad € 20.000,00</i></b>	<b><i>Fino a n. 36 rate mensili con versamento immediato del 30% del debito dietro presentazione di fideiussione a copertura dell'intero importo.</i></b>

***Per le attività a carattere stagionale il rateizzo potrà essere, su richiesta del contribuente, modulato con rate diversificate negli importi riducendo le stesse fino al 40% nei periodi in cui l'attività non viene svolta e maggiorandole nella stessa misura della riduzione nei periodi di attività. Resta inteso che il numero di rate non potrà superare quanto indicato in precedenza.***

***Nel caso di mancato pagamento di una rata la stessa potrà essere sanata entro il termine di scadenza della rata successiva senza che questo comporti la decadenza del rateizzo richiesto.***

***Il mancato rispetto delle regole prima indicate comporterà la decadenza del rateizzo e la possibilità da parte dell'Ente di intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di recuperare il credito residuo. In caso di decadenza del rateizzo non sarà possibile effettuare una nuova istanza di rateizzo.***

***Si decade dal beneficio della dilazione anche in caso di mancato pagamento di quattro rate non consecutive nell'arco di dodici mesi a partire dalla prima non pagata.***

***La mancata presentazione della fideiussione per i debiti superiori ad € 3.000,00 inficia la regolarità contributiva e tributaria anche dei contribuenti che hanno rateizzazioni in corso, i quali potranno regolarizzare la loro posizione attraverso la presentazione della polizza fideiussoria per la somma residua.***

***Coloro che hanno un debito per tributi o entrate patrimoniali superiore ad €3.000,00 potranno risultare "regolari" ai fini contributivi e tributari ed ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati da parte dell'Ente solo attraverso la presentazione della polizza fideiussoria.***

***Coloro che hanno già una rateizzazione in corso con l'Ente, sia per tributi che per entrate patrimoniali non pagate, potranno accedere ad un ulteriore rateizzo di altre somme dovute a titolo di tributi e/o entrate patrimoniali, attraverso:***

***- o il versamento del 50% della ulteriore somma dovuta, a titolo di acconto, ed il restante 50% dell'importo comprensivo degli interessi legali in massimo 12 rate mensili, dietro presentazione di polizza fideiussoria per la somma residua per debiti superiori ad € 3.000,00 .***

***-o l'estinzione preventiva del rateizzo in corso attraverso il versamento della somma restante in un'unica soluzione e conseguente accesso ad un nuovo rateizzo nei modi e termini sopra previsti."***

***( Art. inserito con delibera del C.S. n.30 del 21/2/2019)***

## **Art. 11**

### **Attività di controllo**

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

4. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, con le modalità previste al successivo articolo ed ai collegamenti con banche date utili.

## **Art. 12**

### **Potenziamento dell'Ufficio Tributi**

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti:

la Giunta municipale determina con delibera adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio la percentuale non inferiore al 1,5 % e non superiore al 3 % a valere su gettito dell'IMU riscosso nell'esercizio dell'anno precedente da destinare, con la stessa delibera di Giunta, in parte 30% al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e, per il resto 70%, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile.

## **Art. 13**

### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

3. *Il contribuente in alternativa al rimborso delle maggiori somme erroneamente versate o, comunque, non dovute può chiedere con la stessa istanza di rimborso o con istanza successiva la compensazione della somma a lui spettante a titolo di rimborso con quella complessivamente dovuta a titolo d'imposta. Il Funzionario Responsabile del tributo, a seguito di verifiche, autorizza la compensazione ed emette apposito provvedimento.*

3. *Non si dà luogo a rimborso per importi pari o inferiori ad euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.*

## **Art. 14**

### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

4. Il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, compete per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente cinque anni a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena decadenza, entro il termine di 5 anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate al vincolo di inedificabilità.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

## **Art. 15**

### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla

Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 16 Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 de D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

### **Art. 17 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014

**Capo III**  
**Regolamento componente “TASI”**  
**(Tributo sui servizi indivisibili)**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Presupposto del tributo
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Soggetti passivi
- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Aliquote e detrazioni
- Art. 8 - Dichiarazione TASI
- Art. 9 - Servizi indivisibili
- Art. 10 - Riduzioni e esenzioni
- Art. 11 - Modalità di versamento
- Art. 12 - Importi minimi
- Art. 13 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 13 bis - Regolarità contributiva e tributaria e rateizzazioni.
- Art.14 - Riscossione coattiva
- Art.15 - Rimborsi
- Art. 16 - Disposizioni finali

Allegato a):  
Servizi indivisibili e relativi costi analitici

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art.52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**Art. 2**  
**Presupposto impositivo del tributo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dall'**allegato A)** del presente regolamento.

**Art. 3**  
**Esclusioni**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, ed i fabbricati destinati all'esercizio del culto.

**Art. 4**  
**Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

**Art. 5**  
**Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune con propria deliberazione , compresa dal 10 al 30 per cento dell'ammontare complessivo, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

## **Art. 6** **Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

## **Art. 7** **Aliquote e detrazioni**

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in conformità dei servizi indivisibili e dei relativi costi, detta deliberazione esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

2. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.

3. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:

**a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa;**

a1) per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria. Il Comune stabilisce per detta tipologia l'ammontare e le modalità di applicazione delle detrazioni, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti;

**b) per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale al primo gennaio dell'anno di competenza del tributo.**

**c) cittadini italiani iscritti all'AIRE.**

c1) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. Le detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

5. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

6. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Art. 8**

### **Dichiarazioni TASI**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste, il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

## **Art. 9**

### **Servizi indivisibili**

1. Relativamente all'anno 2014 l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'**allegato A**) del presente Regolamento.
2. L'allegato di cui al comma 1 sarà aggiornato annualmente con la delibera del Consiglio comunale che determina le aliquote, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

## **Art. 10**

### **Riduzioni e esenzioni**

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) sono introdotte le seguenti riduzioni e esenzioni.
2. L'aliquota del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi e misure:
  - a) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura dello 0,2 per mille;
  - b) abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, tenute a disposizione, libere e non occupate, dai residenti nel Comune, nella misura dello 0,3 per mille. Tale riduzione si applica anche alle abitazioni, tenute a disposizioni, libere e non occupate, possedute in proprietà o altro diritto reale, da soggetti del medesimo nucleo familiare;
  - c) abitazioni principali e relative pertinenza, come definite al precedente articolo 7.C, nella misura del 40%, qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo, risulti inferiore o uguale a quello stabilito annualmente.
3. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.
4. Le richieste di riduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze legate all'indicatore ISEE. devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno di competenza del tributo. Sarà considerato l'indicatore ISEE derivante dalla dichiarazione in cui sono riportati i redditi e il patrimonio relativi rispettivamente all'anno e al 31 dicembre precedente a quello di competenza del tributo.
5. Sono esenti dal tributo le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, o la cui produzione sia da considerarsi sporadica, ad eccezione di quelle edificabili.



## **Art. 11**

### **Modalità di versamento**

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Art. 12**

### **Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 6,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **Art. 13**

### **Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n.147 del 2013 e nella legge n.296 del 2006.
2. Con delibera di G.M. viene designato il funzionario responsabile.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere fatto in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 30 % dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La

sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento % del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al precedente comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a cui è stata commessa la violazione.
9. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 6,7 e 8 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene la quiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
10. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla G.M., se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 13 bis**

##### **Regolarità contributiva e tributaria e rateizzazioni.**

*“L’avviso di accertamento notificato al contribuente dall’Ente o dal Concessionario assume rilevanza nella regolarità contributiva e tributaria di cui all’art. 4 dello Statuto Comunale rendendo il contribuente non regolare laddove l’avviso di accertamento non sia stato impugnato nei termini previsti dalla legge.*

*Qualora l’avviso di accertamento sia stato impugnato nei termini previsti dalla legge, l’irregolarità contributiva e tributaria del contribuente è sospesa fino alla definizione del giudizio di primo grado (sentenza Commissione Tributaria Provinciale).*

*Il contribuente dovrà essere considerato dall’Ente irregolare ai fini contributivi e tributari qualora il ricorso proposto sia rigettato con sentenza dalla Commissione Tributaria Provinciale, anche solo parzialmente, e non vi sia, da parte dell’Organo Giudiziario competente, la sospensione dell’efficacia della stessa sentenza.*

*In caso di giudizio di primo grado deciso con sentenza favorevole al contribuente lo stesso verrà considerato regolare ai fini contributivi e tributari anche in caso di impugnazione dell’Ente e sino alla sentenza definitiva che ove fosse sfavorevole al contribuente lo renderà da quel momento irregolare ai fini contributivi e tributari.*

*Qualora sia stato impugnato dal contribuente un avviso bonario di pagamento, e/o un’ordinanza di ingiunzione e/o una cartella esattoriale nei termini previsti dalla legge, il contribuente sarà considerato irregolare ai fini contributivi e tributari con l’applicazione delle sanzioni previste nell’articolo precedente; il contribuente potrà risultare regolare ai fini contributivi e tributari in caso di definizione del giudizio con sentenza definitiva favorevole al contribuente.*

*Il mancato pagamento da parte del contribuente di un avviso di accertamento comporterà:*

- *scaduti 30gg dal termine per impugnare l’avviso di accertamento o dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale: diffida da parte del Servizio Tributi/Agente della Riscossione con impulso della procedura esecutiva per il recupero delle somme (il contribuente sarà ritenuto irregolare ai fini della regolarità contributiva e tributaria );*

*- in caso di sentenza definitiva sfavorevole al contribuente il Resp.le dell'Ufficio Avvocatura trasmetterà la decisione alle Aree/Uffici di Staff dell'Ente che dovranno considerare il contribuente irregolare ai fini contributivi e tributari; trascorsi 15 gg dalla notifica della sentenza definitiva, il Resp.le del'Area/Ufficio di Staff competente dovrà applicare la sanzione massima prevista.*

*Il contribuente potrà richiedere al Servizio Tributi di rateizzare il proprio debito derivante da un avviso bonario di pagamento, e/o da un'ordinanza di ingiunzione e/o da una cartella esattoriale e/o da un avviso di accertamento ed atti similari.*

*La domanda di rateizzazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, potrà essere presentata tramite raccomandata a/r oppure a mano presso il servizio tributi del Comune. Sarà cura degli uffici provvedere a rilasciare piano di ammortamento comprensivo di interessi al tasso legale.*

*La rateizzazione di un debito superiore ad € 3.000,00 potrà essere autorizzata solo dietro presentazione di una polizza fideiussoria.*

*Il Responsabile del Servizio Tributi autorizza la rateizzazione del debito nel modo seguente:*

<i>fino ad un debito di € 3.000,00</i>	<i>Fino a n. 12 rate mensili con versamento immediato del 30% del debito</i>
<i>Da € 3.001,00 fino ad un debito di € 20.000,00</i>	<i>Fino a n. 24 rate mensili con versamento immediato del 30% del debito dietro presentazione di fideiussione a copertura dell'intero importo;</i>
<i>superiore ad € 20.000,00</i>	<i>Fino a n. 36 rate mensili con versamento immediato del 30% del debito dietro presentazione di fideiussione a copertura dell'intero importo.</i>

*Per le attività a carattere stagionale il rateizzo potrà essere, su richiesta del contribuente, modulato con rate diversificate negli importi riducendo le stesse fino al 40% nei periodi in cui l'attività non viene svolta e maggiorandole nella stessa misura della riduzione nei periodi di attività. Resta inteso che il numero di rate non potrà superare quanto indicato in precedenza.*

*Nel caso di mancato pagamento di una rata la stessa potrà essere sanata entro il termine di scadenza della rata successiva senza che questo comporti la decadenza del rateizzo richiesto.*

*Il mancato rispetto delle regole prima indicate comporterà la decadenza del rateizzo e la possibilità da parte dell'Ente di intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di recuperare il credito residuo. In caso di decadenza del rateizzo non sarà possibile effettuare una nuova istanza di rateizzo.*

*Si decade dal beneficio della dilazione anche in caso di mancato pagamento di quattro rate non consecutive nell'arco di dodici mesi a partire dalla prima non pagata.*

*La mancata presentazione della fideiussione per i debiti superiori ad € 3.000,00 inficia la regolarità contributiva e tributaria anche dei contribuenti che hanno rateizzazioni in corso, i quali potranno regolarizzare la loro posizione attraverso la presentazione della polizza fideiussoria per la somma residua.*

*Coloro che hanno un debito per tributi o entrate patrimoniali superiore ad €3.000,00 potranno risultare "regolari" ai fini contributivi e tributari ed ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati da parte dell'Ente solo attraverso la presentazione della polizza fideiussoria.*

*Coloro che hanno già una rateizzazione in corso con l'Ente, sia per tributi che per entrate patrimoniali non pagate, potranno accedere ad un ulteriore rateizzo di altre somme dovute a titolo di tributi e/o entrate patrimoniali, attraverso:*

*- o il versamento del 50% della ulteriore somma dovuta, a titolo di acconto, ed il restante 50% dell'importo comprensivo degli interessi legali in massimo 12 rate mensili, dietro presentazione di polizza fideiussoria per la somma residua per debiti superiori ad € 3.000,00 .*

*-o l'estinzione preventiva del rateizzo in corso attraverso il versamento della somma restante in un'unica soluzione e conseguente accesso ad un nuovo rateizzo nei modi e termini sopra previsti.”*

*(Art. inserito con delibera del C.S. n. 30 del 21/2/2019)*

#### **Art. 14**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910.

#### **Art. 15**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 16**

#### **Disposizioni finali**

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

### **ALLEGATO A)**

#### **SERVIZI INDIVISIBILI**

<b>Costi Servizi Indivisibili bilancio di previsione 2014</b>	
Servizio Viabilità	€ 1.131.000,00
Servizio Pubblica Illuminazione	€ 302.820,00
Servizio Giardini e verde pubblico	€ 828.000,00
Servizio Polizia Locale	€ 2.071.000,00
Servizio Cimitero	€ 491.000,00
Servizio Anagrafe	€ 628.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.452.620,00</b>

**Capo IV**  
**Disciplina della componente “T.A.R.I.”**  
**(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio dei rifiuti)**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art 2 - Istituzione della Tari
- Art 3 - Presupposto oggettivo della Tari
- Art 4 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

**TITOLO II**  
**SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO**

- Art 5 - Soggetto attivo del tributo
- Art 6 - Soggetto passivo del tributo

**TITOLO III**  
**DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO**

- Art 7 - Decorrenza del tributo sui rifiuti
- Art 8 - Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale
- Art 9 - Numero di occupanti
- Art 10 - Tributo ambientale

**TITOLO IV**  
**ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

- Art 11 - Esclusione dal tributo
- Art 12 - Rifiuti speciali
- Art 13 - Esenzione dal tributo
- Art 14 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
- Art 15 - Riduzioni tariffarie per minore produzione di rifiuti
- Art 16 - Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti
- Art 17 - Riduzione per compostaggio domestico
- Art 18 - Altre agevolazioni e riduzioni tariffarie
- Art. 19 -Scuole statali

## **TITOLO V**

### **DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO**

Art 20 - Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

Art 21 - Modalità di determinazione della superficie imponibile

Art 22 - Tributo giornaliero di smaltimento

Art 23 - Riscossione della Tari

Art 24 - Minimi riscuotibili

Art 25 - Sgravio o rimborso del tributo

Art 26 - Funzionario responsabile

Art 27 - Mezzi di controllo

Art 28 - Sanzioni

Art 29 - Contenzioso

Art. 29 bis - Regolarità contributiva e tributaria e rateizzazioni.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art 30 - Normativa di rinvio

Art 31 - Norme abrogate

Art 32 - Efficacia del regolamento

**ALLEGATO A: SOSTANZE ASSI MI LATE AI RIFIUTI URBANI**

**ALLEGATO B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento**

#### **Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento**

1 Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L C 18 ottobre 2001 n 3) e dall'art 52 D.Lgs n.446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Bacoli, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art 1, comma 639 L 147/2013, una delle componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.

2 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art 1, commi da 161 a 170 della L 296/2006, la L 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il vigente Statuto comunale e le vigenti norme regolamentari.

**3 La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. La gestione corretta delle modalità di raccolta dei rifiuti e lo sviluppo della raccolta differenziata costituisce particolare interesse pubblico per il Comune di Bacoli, in quanto il decoro urbano è elemento rilevante per lo sviluppo dell'economia turistica del Comune e pare evidente che le risorse necessarie non possono che essere richieste a chi usufruisce del servizio. Alla corretta gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti sono chiamati in particolare i gestori degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico spettacolo perchè l'immagine positiva della località balneare è veicolata in primo luogo da tali strutture di servizio e perchè essi sono i primi beneficiari dei proventi derivanti dall'economia turistica e sono perciò tenuti alle corrette pratiche in materia ed a sostenere, mediante il puntuale pagamento della relativa tassa, l'adeguato livello del servizio. Pertanto costituisce particolare pubblico interesse, ai sensi dell'art 9 TULPS, l'accurata pratica da parte dei titolari di pubblico esercizio o di locali di pubblico spettacolo, della raccolta dei rifiuti secondo il sistema e le prescrizioni stabilite dal Comune e dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento, con particolare riferimento alla pratica corretta della raccolta differenziata, al rispetto delle modalità e degli orari di esposizione dei contenitori e di conferimento in apposite aree.**

**4 I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:**

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

**5 La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.**

**6 Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.**

*( Art. modificato/integrato con delibera del C.S. n.60 del 5/4/2019)*

## **Art. 2**

### **Istituzione della TARI**

1 A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale

2 Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato in allegato al presente Regolamento (**Allegato A**)

3 Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti

## **Art. 3**

### **Presupposto oggettivo della TARI**

1 La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2 La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le trazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

4 Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

5 Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.



#### **Art. 4**

##### **Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica

2 La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a **100** mq Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali

3 Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO**

#### **Art. 5**

##### **Soggetto attivo del tributo**

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 6**

##### **Soggetto passivo del tributo**

1 La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse

2 Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di *fatto*, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti

3 Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti

4 Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile

5 Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 codice civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime

6 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie

7 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo

8 Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D L 31 dicembre 2007 n 248, convertito con modificazioni dalla L 28 febbraio 2008 n 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI

### **TITOLO III**

#### **DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO**

##### **Art. 7**

##### **Decorrenza del tributo sui rifiuti**

1 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

2 L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato

3 La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo

4 In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

## Art. 8

### Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

**1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali assimilati agli urbani di cui al punto 1. dell'art. 15 del presente regolamento nelle sue varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi della Legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.**

2 Ai sensi dell'art 1, comma 652 L 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D PR 158/1999 Per gli anni 2014 e 2015 il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato D P R 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a del medesimo allegato 1

3 Le tariffe sono differenziate per le «utenze domestiche» e le «utenze non domestiche» Le categorie delle utenze non domestiche sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato 8», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art 1, comma 652 L 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D P R 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

4 Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuto conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti

5 Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

6 Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento

7 Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso del Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso

8 Ai sensi dell'art 1, comma 169 L 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

**9 Costituisce prescrizione di pubblico interesse ex art 9 del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 - TULPS, da parte dei titolari di pubblico esercizio o di locali di pubblico spettacolo corrispondere puntualmente la tassa stabilita per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per servizi territoriali di igiene e pulizia.**

*(Art. modificato/integrato con delibera del C.S. n. 60 del 5/4/2019)*

## Art. 9

### Numero di occupanti

1 Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica costituita da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.

2 Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3 Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche.

4 Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

5 In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato  
- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale,  
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, si assume come numero degli occupanti quello di due unità.

**6) Sono esclusi dalla composizione del numero dei componenti il nucleo familiare per coloro che per motivi di studio o lavoro dimorano in luoghi diversi dalla loro residenza .Quest'ultimi presentano richiesta di riduzione del numero componenti il nucleo familiare entro il termine del 30 giugno dell'anno di riferimento. Alla domanda va allegato idonea documentazione che dimostri una permanenza per motivi di studio o lavoro fuori dalla propria residenza per almeno sei mesi (contratto fitto registrato e contratto di lavoro o contratto di fitto registrato ed iscrizione al percorso di studi );**

7) Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori. E' altresì, facoltà dell'A.C., previa verifica di compatibilità finanziaria ,ridurre e, ove possibile, eliminare la quota variabile della tariffa TARI alle pertinenze e ai locali accessori agli immobili ad uso abitativo

8) Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

*(Art. modificato con delibera di C.C. n. 14 del 2.5.2015)*

## Art. 10

### Tributo ambientale

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504 Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

## TITOLO IV

### ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

#### Art. 11

#### Esclusione dal tributo

1 Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana,

b) balconi e terrazze scoperti,

c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione,

d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli,

e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte non utilizzate nè utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio

2 Sono altresì escluse le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili,

3 Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo

a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità

b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione

4 Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, quale ad esempio la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti

5 Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per

effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

## **Art. 12**

### **Rifiuti speciali**

1 Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Si considerano produttive di rifiuti speciali non assimilabili tutte quelle aree, e relativi magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, nelle quali si producono rifiuti classificabili come speciali ai sensi dell'art 184 del Dlgs n 152/2006 e ss mm ii e non assimilati agli urbani ai sensi dell'Allegato A al presente Regolamento. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art 256, comma 2, del citato Dlgs n 152/2006

2 Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, per le quali non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici imponibili, si applica, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, la percentuale di riduzione del 30%

3 Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti

4 La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, per ogni singola annualità d'imposta per cui richiede la riduzione, allegando idonea documentazione (quale copia del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali stipulato con aziende abilitate, copia dei pagamenti periodici alle predette aziende, copia dei bollettari inerenti lo smaltimento, ecc), l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi

5 Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia degli stessi

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

## **Art. 13**

### **Esenzione dal tributo**

1 Sono esentati dal pagamento del tributo:

a) i locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune;

c) **le sedi dei partiti politici;** (Lettera eliminata con delibera n. 59 del 10.12.2014)

d) Le associazioni riconosciute avente i seguenti requisiti:

- costituzione almeno da cinque anni;
- essere una ONLUS;
- iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;
- iscrizione al Registro Regionale del volontariato.

e) Le associazioni per le quali il Comune ne detiene la gestione.

2 Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

#### **Art. 14**

##### **Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

1 La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e, se diversa, quella in cui il contribuente dimora abitualmente e con esplicita dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato riduzione del 20%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, qualora il contribuente dichiarerà di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato riduzione del 20%;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20%;
- d) riduzione del 20% per i locali adibiti ad attività di agriturismo;

2 Per le utenze non domestiche non stabilmente attive, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al periodo precedente risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

**Si precisa che la tariffa per gli stabilimenti balneari è stata prevista ridotta del 20% essendo tali attività esercitate sul territorio in maniera non continuativa ma stagionale.**

*(Art. modificato con delibera di C.C. n.57 del 10.08.2020)*

3 Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

4 Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

*(Art. modificato con delibera di C.C. n. 14 del 2.5.2015)*

#### **Art. 15**

##### **Riduzioni tariffarie per minore produzione di rifiuti**

1 Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico—organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico

2 La riduzione di cui al precedente comma è concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda

4 In caso di riduzione del costo complessivo del servizio derivante dall'incremento della percentuale di raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, il Comune applica, per l'anno successivo a quello in esame, riduzioni tariffarie per le utenze domestiche.

### **Art. 16**

#### **Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti**

1 Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI spetta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Le percentuali di riduzione della quota variabile del tributo sono calcolate secondo la seguente tabella:

Percentuale rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo	% di riduzione quota variabile tariffa
DAL 91% AL 100%	30%
DAL 51% AL 90%	20%
FINO AL 51%	10%

2 Il titolare dell'attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero,
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero,
- periodo di avvio a recupero

3 La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione

4 Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione

5 Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, la riduzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione



dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti

6 Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art 6, comma 4 L 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero,
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi,
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture),
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

## **Art. 17**

### **Riduzione per compostaggio domestico**

**1 Ai sensi dell'art 1, comma 658 L 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 25%.***(Art. modificato con delibera di C.C. n.57 del 10.08.2020)*

**2 La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di apposita istanza, attestante avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione da parte della Flegrea lavoro Spa attestante l'inizio del compostaggio domestico. La richiesta deve essere presentata entro il 31 agosto e la riduzione va applicata dal 1° gennaio dell'anno successivo. (variazione approvata con delibera di C.C. n.70 del 18.04.2019).** *(Art. modificato con delibera di C.C. n.57 del 10.08.2020)*

3 La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio tributi dell'Ente

4 Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali

## **Art. 18**

- a) Riduzione del 50% della tariffa, nella parte variabile, per i nuclei familiari, con almeno tre figli a carico, il cui reddito ISEE non supera € 5.000,00;
- b) **Riduzione del 30% della tariffa, nella parte variabile, per i nuclei familiari il cui reddito ISEE non supera € 8.265,00.***(Art. modificato con delibera di C.C. n.57 del 10.08.2020)*

### **Altre agevolazioni e riduzioni tariffarie**

- c) Riduzione della tariffa del 70%, nella parte variabile, per i pensionati di età superiore ad anni 65 con reddito familiare costituito unicamente da redditi derivanti da trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni ed assegni sociali, ivi comprese le integrazioni sociali. L'importo complessivo, al lordo delle ritenute, non deve essere superiore a quello del trattamento minimo sociale, al lordo delle ritenute, erogato dall'INPS, come periodicamente determinato.

I nuclei familiari, di provata indigenza, oggetto di assistenza da parte dei servizi sociali dell'Ente, possono usufruire dell'esenzione totale del tributo, in via del tutto eccezionale, previo accertamento da parte dell'Assistente Sociale del Comune.

Periodicamente tutte le dichiarazioni, a campione, saranno sottoposte al controllo delle Autorità competenti.

Attesa la coobbligazione solidale, di cui al comma 642 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute anche a soggetto diverso dal possessore dei predetti requisiti, purché residente nel medesimo nucleo familiare.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo:

- 1) deve essere presentata apposita istanza, redatta su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune e corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale del 30 giugno dell'anno di riferimento;
- 2) si considera il reddito ISEE dell'anno precedente a quello di riferimento delle agevolazioni;
- 3) il riconoscimento è limitato al periodo dell'anno per il quale sussistono i requisiti ivi prescritti.

I soggetti che richiedono il beneficio non devono essere proprietari o possessori, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari diverse da quella di abitazione principale.

Le riduzioni di cui sopra, non cumulabili, sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a quello della domanda. Le predette riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Le istruttorie procedurali di cui al presente articolo sono demandate al Settore Sviluppo Sociale che provvederà a trasmettere gli elenchi dei contribuenti aventi diritto al Settore Tributi per gli adempimenti di competenza.

## **Art. 19**

### **Scuole Statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti Art. 1, comma 655 legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di stabilità 2014.

**TITOLO V**  
**DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E**  
**CONTENZIOSO**

**Art. 20**

**Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica
4. La denuncia deve essere presentata
  - a) per le utenze domestiche
    - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza,
    - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto.
  - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art 4, comma 1, lettera g), del D Lgs 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà

7. La denuncia deve essere presentata al Servizio tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio tributi competente
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere

#### **PER LE UTENZE DOMESTICHE**

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento,
- b) il numero di codice fiscale,
- c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile,
- d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione,
- e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto,
- f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente,
- g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa,
- h) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo,
- i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 183 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso, ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione

#### **PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali,
- b) il numero di Codice fiscale e Partita I VA,
- c) gli estremi di iscrizione alla C C I A A,
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza),
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I VA
- f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti,
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala,
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione,

- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto,
- j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente,
- k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore,
- l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 183 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia, ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione,
- m) l'indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'allegato A al presente Regolamento

10 Il Servizio tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

## **Art. 21**

### **Modalità di determinazione della superficie imponibile**

1 In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D P R 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, analogamente alle altre unità immobiliari, da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta completa attuazione delle procedure di cui al primo periodo del presente comma

2 Ai sensi dell'art 1, comma 646 L 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio tributi competente, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D P R 138/1998

## **Art. 22**

### **Tributo giornaliero di smaltimento**

1 Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata

2 L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare

3 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100%

4 Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti

5 L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D. Lgs 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa

6 Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio tributi competente ovvero al concessionario del servizio.

## **Art. 23**

### **Riscossione della TARI**

1 La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto

2 Il Comune può, in deroga all'art 52 D.Lgs 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla data del 31 dicembre 2013

In deroga all'art 52 D.Lgs 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art 17 D Lgs 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali

3 Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale . E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

4 Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A R e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 27, comma 2, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione

## **Art. 24**

### **Minimi riscuotibili**

1 Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € **12,00** per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

## **Art. 25**

### **Sgravio o rimborso del tributo**

1 Il rimborso del tributo versato e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio tributi competente entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione

Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio tributi competente

2 Per gli importi iscritti a ruolo e non dovuti in base ad errori, duplicazioni o annullamenti, e rettifiche d'ufficio di accertamenti illegittimi, l'ufficio tributi, su istanza del contribuente, dispone lo sgravio entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima La domanda di sgravio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla notifica della relativa cartella esattoriale

## **Art. 26**

### **Funzionario responsabile**

I Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi),

## **Art. 27**

### **Mezzi di controllo**

I Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

2 In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art 2729 codice civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art 1, comma 340 L 311/2004

3 Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici

## **Art. 28**

### **Sanzioni**

1 Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art 1, commi 695-698 L 147/2013

2 Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto,
- omessa presentazione della dichiarazione sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di €50,00,
- infedele dichiarazione sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00,

- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio tributi competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso sanzione di € 250,00.

### **Art. 29**

#### **Contenzioso**

1 Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 546/1992.

### **Art. 29 bis**

#### **Regolarità contributiva e rateizzazioni.**

**Per la regolarità contributiva *Tari* ed eventuale rateizzazione si rimanda a quanto previsto dal Regolamento:**

**- Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali e disciplinate la loro rateizzazione ( ai sensi dell'art.15 ter del D.L. 30.04.19 n.34 così come modificato dalla Legge di conversione del 28.06.19 n.58 e recependo quanto previsto dalle disposizioni della Legge 27 dicembre 2019 n.160 ) approvato con delibera di C.C.n.23 del 06.03.2020. (Art. modificato con delibera di C.C. n.57 del 10.08.2020)**





## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art 30 - Normativa di rinvio**

- 1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari
- 2 Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata

#### **Art. 31 — Norme abrogate**

I Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti

#### **Art. 32 — Efficacia del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore dal **1° gennaio 2014**

### **ALLEGATO A**

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, le seguenti sostanze: - rifiuti di carta, cartone e similari;

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili,
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali,
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili),
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi,
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett g). D.P.R 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n 83Th

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso,
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## **ALLEGATO B**

### **Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI sopra i 5000 abitanti**

#### **Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali  
 Associazioni o istituzioni politiche  
 Associazioni o istituzioni culturali  
 Associazioni o istituzioni sindacali  
 Associazioni o istituzioni previdenziali  
 Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro  
 Associazioni o istituzioni benefiche  
 Associazioni o istituzioni tecnico-economiche  
 Associazioni o istituzioni religiose  
 Scuole da ballo  
 Sale da gioco  
 Sale da ballo e da divertimento  
 Musei e gallerie pubbliche e private  
 Scuole pubbliche di ogni ordine e grado  
 Scuole parificate di ogni ordine e grado  
 Scuole private di ogni ordine e grado

Scuole del preobbligo pubbliche  
Scuole del preobbligo private  
Aree scoperte in uso  
Locali dove si svolgono attività educative  
Centri di istruzione e formazione lavoro

### **Classe 2 - Cinematografi e teatri**

Cinema  
Teatri  
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.  
Locali destinati a congressi convegni

### **Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**

Autorimesse in genere  
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio  
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano  
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti  
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.  
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio  
Magazzino deposito in genere senza vendita  
Magazzini deposito di stoccaggio  
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

### **Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

Campi da calcio  
Campi da tennis  
Piscine  
Bocciodromi e simili  
Palestre ginnico sportive  
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva  
Distributori carburanti  
Aree scoperte distributori carburante  
Campeggi

### **Classe 5- Stabilimenti balneari**

Stabilimenti balneari  
Arenili per posa ombrelloni e sedie a sdraio

### **Classe 6 - Esposizioni, autosaloni**

Saloni esposizione in genere  
Gallerie d'asta

### **Classe 7 - Alberghi con ristorante**

### **Classe 8 - Alberghi senza ristorante**

Ostelli per la gioventù  
Foresterie  
Alberghi diurni e simili  
Alberghi  
Locande  
Pensioni

Affittacamere e alloggi  
Residences  
Case albergo  
Bed and Breakfast  
Aree scoperte in uso

**Classe 9 - Case di cura e riposo**

Soggiorni anziani  
Case di cura e riposo  
Case per ferie  
Colonie  
Caserme e carceri  
Collegi ed istituti privati di educazione  
Collettività e convivenze in genere  
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

**Classe 10 - Ospedali**

Ospedali

**Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali**

Enti pubblici  
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli  
Studi legali  
Studi tecnici  
Studi ragioneria  
Studi sanitari  
Studi privati  
Uffici assicurativi  
Uffici in genere  
Autoscuole  
Laboratori di analisi  
Agenzie di viaggio  
Ricevitorie lotto totip totocalcio  
Internet point  
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi  
Emittenti radio tv pubbliche e private

**Classe 12 - Banche ed istituti di credito**

Istituti bancari di credito  
Istituti assicurativi pubblici  
Istituti assicurativi privati  
Istituti finanziari pubblici  
Istituti finanziari privati

**Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

Librerie  
Cartolerie  
Bazar  
Abbigliamento  
Pelletterie

Pelliccerie  
Elettrodomestici  
Materiale elettrico  
Apparecchi radio tv  
Articoli casalinghi  
Giocattoli  
Colori e vernici  
Articoli sportivi  
Calzature  
Sementi e prodotti agricoli e da giardino  
Mobili  
Materiale idraulico  
Materiale riscaldamento  
Prodotti di profumeria e cosmesi  
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita  
Aree scoperte in uso  
Negozi di mobili e macchine per uffici  
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti  
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

#### **Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

Edicole giornali  
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari  
Tabaccherie  
Farmacie  
Erboristerie  
Articoli sanitari  
Articoli di odontotecnica  
Negozi vendita giornali  
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

#### **Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

Gioiellerie e Orologerie  
Pietre e metalli preziosi  
Antiquariato  
Negozi di filatelia e numismatica  
Aree scoperte in uso negozi ecc.  
Ceramica  
Vetri e specialità veneziane  
Strumenti musicali  
Bigiotterie  
Dischi e videocassette  
Tessuti  
Articoli di ottica  
Articoli di fotografia  
Negozi mercerie e filati  
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita  
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

#### **Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli**

Locali e aree mercati beni non alimentari  
Aree scoperte in uso  
Banchi di beni non alimentari

**Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.  
Parrucchieri e barbieri  
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

**Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

Elettricista  
Negozzi pulitura a secco  
Laboratori e botteghe artigiane  
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi  
Falegnamerie  
Legatorie  
Aree scoperte in uso

**Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto**

Autofficine  
Carrozzerie  
Elettrauto  
Officine in genere  
Aree scoperte in uso

**Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione**

Stabilimenti industriali

**Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici**

Attività artigianali di produzione beni specifici

**Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

Ristoranti  
Rosticcerie  
Trattorie  
Friggitorie  
Self service  
Pizzerie  
Tavole calde  
Agriturismo  
Osterie con cucina  
Attività rientranti nel comparto della ristorazione  
Aree scoperte in uso

**Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie**

Mense popolari  
Refettori in genere  
Mense  
Birrerie  
Osterie senza cucina  
Amburgherie

**Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria**

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso

Gelaterie

Pasticcerie

**Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

**Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste**

Plurilicenze alimentari e/o miste

**Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori

Locali vendita serre

**Classe 28 - Ipermercati di generi misti**

Ipermercati di generi misti

**Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari**

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

**Classe 30 - Discoteche, night club**

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

**Classe 31 - Specchi acquei**

Concessioni demaniali per ormeggio imbarcazioni da diporto

**Classe 32 - Arenili con attività diverse**